



COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione

N. 17 DEL 31/07/2020

OGGETTO: IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Funzione	Presente	Assente
TONANI GIAMPIETRO	Il Sindaco	X	
CREMONESI FLAVIO	Consigliere	X	
MINOIA CHIARA	Consigliere	X	
ALBERTINI VILMA	Consigliere	X	
CERESA ALBERTO FERRUCCIO	Consigliere	X	
DI MICCO SILVIO	Consigliere		AG
CELSA ALESSIO	Consigliere	X	
MADONINI GIOVANNI	Consigliere	X	
CASELLA MARCO	Consigliere	X	
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere		AG
BERGOMI MARCO	Consigliere	X	

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta la DR.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA, Segretario Comunale.
Il sig. GIAMPIETRO TONANI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

0,60 per cento	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia C06, C02, C07
<u>detrazione</u>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1,06 per cento	PER IMMOBILI in <u>categoria catastale A10 e D</u>
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in <u>categoria catastale A10</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in <u>categoria catastale D</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018) Pertanto il versamento dovrà essere così suddiviso: <u>quota stato 0,76 per cento</u> <u>quota comune 0,05 per cento</u>
0,76 per cento	PER IMMOBILI in <u>categoria catastale C01 –C03 –C02</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,98 per cento	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0 (zero) per mille	<u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE</u> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	<u>Aire</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
0 per mille	<u>PER ALLOGGI SOCIALI</u> FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
0 (zero) per mille	<u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u>

	Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
2,5 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale</u> Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,2 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale</u> Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,5 per mille	<u>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)</u>
0 per mille	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u>

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, detrazione euro 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 8) aliquota pari al 5,30 per mille per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Consiglieri Marco Caselle e Marco Bergomi) – n. // astenuti – espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- a) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:
 - 1 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, detrazione euro 200,00;
 - 2 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;

- 3 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6 terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7 aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 8 aliquota pari al 5,30 per mille per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

b) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

c) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli – n. 2 voti contrari (Consiglieri Marco Casella e Marco Bergomi) – astenuti n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giampietro Tonani

IL SEGRETARIO
dr.ssa Annunziata Ladolcetta